

Civile Ord. Sez. 3 Num. 9635 Anno 2018

Presidente: DI AMATO SERGIO

Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

Data pubblicazione: 19/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso 11743-2015 proposto da:

VERONESI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
V.DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell'avvocato
MARCO GIULIANI, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato GIORGIO BORELLI giusta
procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

ITALFONDIARIO SPA nella sua qualità di procuratore di
ERIS FINANCE SRL, in persona dell'Avv. GIANFRANCO
FERRARA nella sua qualità di Amministratore Delegato
e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio

2018

52

M

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MARIA PLATI giusta procura speciale in calce al controricorso;

MAGNETE SECURITISATION SRL in persona dell'Amministratore Unico Dott. MARCO GHETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO GARGANI, BARBARA SANSONI, ANTONELLA CUVIELLO giusta procura speciale del Dott. Notaio GIOVANNI DE MARCHI in Milano 23/1/2014, rep. n. 14364;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

UNICREDIT BANCA SPA, UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, SOCIETA' GESTIONE CREDITI BP SOC.COOP, NEGRINI STEFANIA;

- **intimati** -

nonchè contro

FACTORIT SPA in persona del Consigliere Delegato ANTONIO DE MARTINO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MANCINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio FILIPPO ZABBAN in Milano rep. n. 69424;

PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA in persona del

Consigliere Delegato Dott. ROBERTO TAVANI in persona
del Consigliere Delegato Dott. ROBERTO TAVANI quale
membro del C.D.A., non in proprio, bensì nella sua
qualità di mandataria della società TIBERIUS S.P.V.
S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II, 154 presso lo studio
dell'avvocato ROBERTO M. PLATI che la rappresenta e
difende giusta procura speciale del Dott. Notaio
FABIO ORLANDI in ROMA, il 5/10/2016, REP. N. 12116;

- resistenti con procure speciali notarili

avverso la sentenza n. 2422/2014 della CORTE
D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/01/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha chiesto il
rigetto del ricorso;

CM

Ritenuto che:

1. Unicredit Banca Spa, Factorit Spa e la Banca Popolare di Verona hanno evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, Massimo Veronesi e Negrini Stefania, proponendo azione revocatoria dell'atto di trasferimento immobiliare in favore della Negrini (coniuge) contenuto nel verbale di separazione consensuale del 23.5.2002 /3.6.2002, avente per oggetto l'appartamento di loro proprietà sito in Castelfranco Emilia.
Nella contumacia della Negrini, il Tribunale accoglieva la domanda e revocava l'atto di trasferimento immobiliare.
2. Avverso la predetta sentenza sono stati proposti separati appelli sia dal Veronesi che dalla Negrini: successivamente riuniti, venivano respinti dalla Corte di Bologna che, pur escludendo la natura gratuita del trasferimento statuita dal primo giudice, riteneva comunque sussistenti tutti i presupposti dell'*actio pauliana* proposta, confermando, con ciò, la pronuncia impugnata.
3. Il Veronesi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a tre motivi.
4. Si sono difese con controricorso le società intimate Phoenix Asset Management spa (subentrata, ex art. 111 cpc, alla Eris Finance srl, rappresentata dalla mandataria Italfondario Spa) anche in qualità di cessionaria dei crediti della Tiberius SPV Srl; la Factorit Spa e la Magnete Sicurisation Srl.
5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta .

Considerato che:

1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Factorit Srl: la società - premesso che il ricorso era stato notificato nei suoi confronti presso la cancelleria della Corte d'Appello di Bologna nonostante che il nuovo difensore (appartenente al foro di Milano), nel costituirsi nel giudizio d'appello, avesse indicato, ex art. 125 cpc ed art. 366 cpc come modificato dall'art. 25 L. 183/2011, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata - assumeva che detta

notifica doveva ritenersi inesistente e che pertanto la sentenza d'appello, nei suoi confronti, fosse passata in giudicato.

Al riguardo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in simmetria con l'art. 366 c.p.c. e coerentemente alla nuova formulazione dell'art. 125 c.p.c., all'onere dell'elezione di domicilio si affianca - a partire dall'entrata in vigore delle modifiche delle disposizioni appena citate, introdotte dalla L. 183/2011 - la possibilità di indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata dal quale deriva, poi, l'obbligo di provvedere alle notificazioni a mezzo PEC (cfr., al riguardo, Cass. SU 10143/2012). Tuttavia, in ordine alle conseguenze della eventuale violazione di tale principio, è stato anche affermato (cfr. Cass. SU 14916/2016; Cass. 4667/2017) che "la notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte presso la cancelleria dove sia stato domiciliato ex lege il suo procuratore esercente *extra districtum* va ritenuta nulla, e non inesistente, in quanto il luogo in cui la stessa viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, con conseguente necessità di disporre la rinnovazione ove il vizio non sia stato sanato dall'avvenuta costituzione della parte intimata".

Nel caso in esame, ricorre esattamente l'ipotesi sopra formulata, ragione per cui l'avvenuta costituzione della società Factorit Spa deve ritenersi idonea a sanare il vizio denunciato: conseguentemente l'eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.

2. Quanto ai motivi del ricorso, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 2729, 2901 cod. civ ed artt. 112 e 115 cpc, il ricorrente lamenta che la Corte bolognese abbia apoditticamente affermato la sussistenza della *scienza damni* in capo alla moglie Negrini Stefania, nonostante che le controparti onerate non ne avessero dato alcuna prova, fondando, con ciò, la propria decisione su una doppia presunzione (*praesumptum de praesumpto*) in base alla quale dalla sua condizione di coniuge era stato dedotto che egli tenesse informata la ex moglie delle vicende societarie e da ciò, ancora, era stato desunto che

ella fosse parte del *consilium fraudis*, violando in tal modo tutte le norme sopra richiamate.

3. Il motivo è infondato, non ricorrendo l'ipotesi della "doppia presunzione" prospettata: infatti la Corte Bolognese ha esaminato la progressione cronologica degli eventi, configurabili come un fatto unico complesso (costituito dalla circostanza che il Veronesi fosse fideiussore delle obbligazioni assunte dalla "Veronesi Impianti Srl" di cui era amministratore unico; dalla condizione di coniugio dei Veronesi - Negrini all'epoca di insorgenza della stipula della fideiussione, nonché dalla collaborazione con il marito della Negrini la quale aveva lavorato, sia pur non stabilmente, presso la società debitrice garantita), ed ha dedotto, legittimamente, la implicita consapevolezza della moglie in ordine alla complessiva situazione debitoria della società, risalendo pertanto da un insieme concatenato di circostanze note, precisamente individuate, al fatto ignoto oggetto della *scientia damni*.
4. Con il secondo motivo, il Veronesi lamenta l'insufficiente ed omessa motivazione ex art. 360 n. 5 cpc in ordine ai vizi intrinseci della motivazione sulla sussistenza della *scientia damni*. Lamenta che la Corte da una parte non aveva ammesso le istanze istruttorie avanzate per confutare la tesi delle controparti, e dall'altra aveva erroneamente presunto che la Negrini conoscesse la situazione finanziaria compromessa della società di cui il Veronesi era amministratore.
5. Il motivo è inammissibile.

La Corte rileva infatti che la doglianza, ricondotta dal ricorrente all'art. 360 n° 5, è espressamente riferita ai "vizi intrinseci della motivazione", ipotesi abrogata dall'art. 54 co. 1 lett. B del DL 22.6.2012 n° 83, convertito nella L. 134/2012 ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè dal 12.9.2012). A ciò si aggiunge, inoltre, il difetto di autosufficienza del motivo visto che le istanze istruttorie di cui si censura la mancata ammissione non sono state riportate nel ricorso.

5. Con la terza doglianza, il ricorrente lamenta l'insufficiente ed omessa motivazione, ex art. 360 n. 5 cpc, in ordine ai vizi intrinseci delle argomentazioni sulle quali la Corte ha fondato il convincimento della sussistenza dell'*eventus damni*. Si duole altresì dell'omesso esame della circostanza che sul bene gravava comunque il diritto di abitazione della moglie e che esso era ipotecato: pertanto il trasferimento in sede di separazione, tenuto conto del ridotto valore dell'immobile riconducibile a dette circostanze, non poteva configurare un danno rispetto alla garanzia patrimoniale da lui prestata.

Il motivo, per la parte riconducibile al vizio di motivazione, è inammissibile per le medesime argomentazioni sviluppate sulla precedente censura.

Per la parte in cui il ricorrente lamenta un vizio logico di essa su un fatto decisivo per il giudizio, tale da consentire di ricondurre la doglianza all'art. 360 n° 4 cpc, la Corte osserva che la censura è infondata.

Infatti, premesso che l'assegnazione della casa coniugale, di per sé, non priva di valore l'immobile, deve precisarsi che le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono: 1) nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore che ha compiuto l'atto di disposizione; 2) nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale conseguente al compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo; 3) nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

A tal fine, non vale ad escludere l'*eventus damni* la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l'interesse del creditore, da

valutarsi *ex ante*, e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito (cfr, al riguardo, Cass. sez. 3 civ. 13172/2017).

La motivazione resa dalla Corte bolognese, anche sotto questo profilo risulta logica e coerente ai principi sopra riportati, in quanto tale immune anche dal vizio oggetto di alternativa sussunzione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in proporzione all'impegno processuale delle parti intimiate.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte,
rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida, per compensi, in € 6500,00 in favore della Phoenix Asset Management Spa ed in € 5000,00 in favore degli altri intimati, oltre che per tutti, agli accessori ed al rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile in data 11.1.2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale